

## **TI\_GERICHTE 36.2002.92 vom 8. April 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-04-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_36.2002.92](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2002.92)

FR: TI\_GERICHTE 36.2002.92 du 8 avril 2003

IT: TI\_GERICHTE 36.2002.92 del 8 aprile 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 10**

15 kg dal suolo, il trasporto di pesi non superiori ai 15 kg e per brevi tratti, l'impossibilità di effettuare movimenti ripetitivi di flessione, estensione o rotazione con il tronco e di mantenere - per periodi prolungati di oltre un'ora - posizioni statiche. \_\_\_\_\_ può quindi svolgere un'attività confacente lavorando al 100 % conseguendo un reddito che occorre ora valutare. Vanno comunque considerati altri motivi, estranei alle condizioni di salute dell'assicurato, che incidono sul reddito ottenibile dal signor \_\_\_\_\_, ossia la sua nazionalità straniera e la bassa salarità, ciò anche se l'assicurato risiede in Svizzera dal 1990 ed ha ottenuto il permesso di domicilio il 17.3.2001. Nell'ambito del calcolo dell'invalidità questi elementi riducono - comunque in maniera contenuta al 20% secondo il TCA - il salario conseguibile in attività leggere, come specificato più avanti in corso di motivazione. 2.6. Va rammentato come nella sentenza pubblicata in RAMI 1989, p. 106ss., la nostra alta Corte federale ha stabilito che, per il diritto all'indennità ex art. 12bis LAMI, qualora un cambiamento di professione si imponga, tenuto conto dell'obbligo di ridurre il danno, se il rapporto assicurativo prevede l'indennizzazione anche di un'incapacità parziale, determinante diventa l'entità del danno residuo (RAMI 1989, p. 106ss.; RAMI 1994, p. 113ss.). In tale ipotesi va, cioè, considerata la differenza tra il reddito che potrebbe essere realizzato senza la malattia nella precedente professione e il reddito che, invece, è realizzato o potrebbe essere ragionevolmente esatto nella nuova professione. Il grado di invalidità viene, in quest'ottica, perciò, valutato prendendo in considerazione l'intero mercato del lavoro: all'assicurato, andrà, comunque, concesso un periodo di adattamento la cui durata dipenderà dalle peculiarità di ogni caso concreto (DTF 114 V 287 consid. 3d; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1987 p. 105ss.). Il TFA ha più volte ritenuto adeguati periodi d'adattamento varianti dai 3 ai 5 mesi (DTF 111 V 239 consid. 2a e giurisprudenza ivi citata; RAMI 1987, p. 108; 1994, p. 113ss.). In questo contesto, è opportuno rammentare che l'assicurato che, incapace nella precedente attività, non mette a frutto la sua residua capacità lavorativa in un'altra professione, viene giudicato secondo l'attività professionale che avrebbe potuto esercitare con uno sforzo di buona volontà, ritenuto che l'assenza di quest'ultima non è scusabile se non derivante da malattia (DTF 114 V 283 consid. 1d; 111 V 239 consid. 2a; 101 V 145; RAMI 1987 p. 106 consid. 2). 2.7. Secondo le CGA applicabili nel caso concreto (edizione 01.99 prodotte dalla convenuta) ed alla luce del contratto concluso dalle parti le prestazioni - in corso di inabilità lavorativa - sono versate per 730 giorni nell'arco di 900 giorni. Per quanto attiene al grado di inabilità lavorativa le CGA indicano, nell'appendice dell'art. 15, come per l'ottenimento di prestazioni, debba essere

presente un'incapacità lavorativa di almeno il 50 % con conseguenza del versamento di un ammontare dell'indennità assicurata in proporzione del grado di incapacità lavorativa. Senza il danno alla salute - come rammenta \_\_\_\_\_ in uno scritto 19 luglio 2002 all'assicurato - il guadagno sarebbe ammontato a CHF 73'638.--. Circa il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire mettendo a profitto la sua capacità residua, va rilevato che quando, come nel caso presente, non è possibile fondarsi sulla situazione salariale concreta dell'assicurato, in ossequio alla più recente giurisprudenza federale, occorre basarsi sui dati statistici e, concretamente, sulla rilevazione della struttura dei salari in Svizzera effettuata dall'Ufficio federale di statistica. Riguardo al salario da invalido, la determinazione di tale reddito può essere ricavata dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb, RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, come anticipato al punto 2.5. in fine, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). Nel presente caso - per le ragioni diffusamente indicate nella STCA 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV nr. 35, - questa Corte ritiene più coerente determinare il reddito ancora esigibile malgrado il danno alla salute, utilizzando i valori specifici per il Cantone Ticino (cfr. STFA del 30 novembre 2001 nella causa R., I 226/01 e D. Cattaneo, "Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, pag. 593 segg. (pag. 602-606)). In applicazione dei succitati criteri, nella sentenza pubblicata in SVR 2001 IV Nr. 21 questo Tribunale ha precisato che, conformemente ai dati statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica ("L'enquête suisse sur la structure des salaires 1998), il salario ipotetico nel 1998 conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono arrivare al massimo al 25% (cfr. DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, STFA inedita del 9 maggio 2000 nella causa A, I 482/99), riportato su 41,9 ore, ammonterebbe a fr. 45'390.■■■ nel settore privato (rispettivamente fr. 47'929.■■■ considerando sia il settore pubblico che quello privato) per gli uomini e a fr. 33'587.■■■ (rispettivamente fr. 33'725.■■■ ) per le donne. Recentemente l'Ufficio federale di statistica ha proceduto all'elaborazione dei dati statistici salariali relativi all'anno 2000. Secondo tali dati il salario mediamente percepito nel 2000 in Ticino, riportato su una media di 41,8 ore settimanali (cfr. "La vie économique" 2/2002", Tabella B9.2, pag. 88), per un'attività leggera e ripetitiva nel settore privato corrisponde a fr. 50'498.-- (fr. 4027: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2'897: 40 x 41,8 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13 privato). Considerando i settori privato e pubblico l'ammontare è di fr. 51'702.-- (fr. 4123: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'679.-- (fr. 2925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13 privato e pubblico). Nella fattispecie concreta, per calcolare il reddito da invalido, sulla base dei recenti dati statistici, si deve partire da un salario di fr. 50'498.- riferito al settore privato ( "... in primo luogo sono applicabili i rilevamenti salariali applicabili nel settore privato" cfr. RAMI 2001 p. 348). Il menzionato importo deve essere adeguato al 2001. Conformemente alla giurisprudenza federale (cfr. 126 V 81 consid. 7a)

questo importo, adeguato al 2001 in base all'indice dei salari nominali (cfr. "La vie économique 8/2002, Tabella B10.3, p. 93), ammonta a fr. 51'750.-- ( 50498 x 1902 : 1856). Partendo quindi da un salario di CHF 51'750.--, ritenuta un'esigibilità del 100%, occorre ammettere una riduzione del 20% alla luce della nazionalità del signor \_\_\_\_\_ della sua bassa scolarità e delle difficoltà linguistiche (accertate in corso d'udienza) ancora palesate nonostante gli anni di soggiorno in Svizzera e l'attuale domicilio. Con detta riduzione il salario conseguibile ammonterebbe a CHF 41'400.--. Dal raffronto di quest'ultimo importo con quello di CHF 73'638.-- conseguibile dal signor \_\_\_\_\_ nella sua attività, emerge un'incapacità al guadagno di poco inferiore al 44% (73'638 - 41'400.-- x 100 : 73'638), ossia un importo inferiore al 50% come richiesto dalle CGA. In queste circostanze, a partire dal 22 novembre 1992, a \_\_\_\_\_ non sono più dovute indennità giornaliere. Oltre a ciò all'attore vanno riconosciute indennità per un ulteriore periodo di 3 mesi a contare dalla data del referto peritale del dott. \_\_\_\_\_, ossia dal 22 novembre 2002, e quindi al signor \_\_\_\_\_ vanno versate indennità per perdita di guadagno sino al 22 febbraio 2003. In effetti la visita presso lo specialista dott. \_\_\_\_\_ è stata suggerita alla Cassa dal suo medico di fiducia dott. \_\_\_\_\_, confermando così la necessità di ulteriori accertamenti medici prima di potere valutare compiutamente la situazione. Questo TCA ritiene di dovere imporre a \_\_\_\_\_ il versamento delle indennità per perdita di guadagno oggetto del contratto all'assicurato per un periodo di adattamento di tre mesi dal referto peritale del dott. \_\_\_\_\_ poiché con tale atto medico il signor \_\_\_\_\_ aveva tutti gli elementi medici per sapere quale lavoro cercare e, soprattutto, in che misura. Il termine di tre mesi appare adeguato alle circostanze e conforme anche alle indicazioni di \_\_\_\_\_ (doc. \_). La petizione va parzialmente accolta e le indennità intere versate all'attore devono essergli riconosciute non sino al 19 novembre 2002 bensì sino al successivo 22 febbraio 2003. 2.8. Visto l'esito del gravame, solo in parte favorevole all'assicurato, si giustifica il carico di tasse e spese allo Stato mentre \_\_\_\_\_ verserà indennità per ripetibili ridotte a CHF 400.--.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.